



COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

PROVINCIA DI PISTOIA

Area 6° - Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Patrimonio

REGOLAMENTO URBANISTICO

art.55 Legge Regionale 3 gennaio 2005 n°1

DICHIARAZIONE DI SINTESI allegata al Rapporto Ambientale di cui all'art. 24 della L.R. 10/2010

Responsabile del procedimento:



Geom. Federica Strufaldi

Garante della comunicazione
e coordinatore Ufficio di Piano
Geom. Alessia Burattini

Ufficio di Piano:
Geom. Federica Strufaldi
Geom. Alessia Burattini

Progettisti:
Dr.Arch. Paola Bedini
Dr.Arch. Monica Bruni
Dr.Arch. Lorenzo Niccoli

Geologi:
Dr. Geol. Gian Franco Bernardi
Dr. Geol. Gaddo Mannori



**TAV.
6.1**

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	2
2. FINALITÀ DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI.....	2
3. PROCESSO DECISIONALE RELATIVO AL REGOLAMENTO URBANISTICO.....	2
3.1 FASI PREVENTIVE E PRECISAZIONI	2
3.2 FASE PRELIMINARE – CONSULTAZIONI (art. 23 L.R. 10/10).....	3
3.3 ADOZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE (art. 25 L.R. 10/10).....	4
4. MODALITÀ CON CUI SI È TENUTO CONTO DELLE CONSULTAZIONI NEL RAPPORTO AMBIENTALE.....	5
5. MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI CON IL REGOLAMENTO URBANISTICO	5
6. RACCORDO CON LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA.....	7
7. FASE PARTECIPATIVA.....	8

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, denominata VAS, è disciplinata dal titolo II della L.R. 12 febbraio 2010 n.10 e s.m.i., in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Determinazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale).

Il presente elaborato è redatto ai sensi dell'art. 27, "Conclusione del processo decisionale", della L.R. 10/2010 ed accompagna il Rapporto Ambientale (art. 24 L.R. 10/10) ed il parere motivato (art. 26 L.R. 10/10) espresso dalla Giunta Comunale, con proprio atto n. 25 del 31/03/2014, in qualità di autorità competente; ha lo scopo di illustrare come le considerazioni ambientali sono state integrate nel Regolamento Urbanistico e come si sia tenuto conto nel Rapporto Ambientale, dei pareri espressi nell'ambito delle consultazioni, evidenziando altresì le ragioni che hanno determinato le scelte ed i contenuti del Regolamento Urbanistico, alla luce delle eventuali possibili alternative individuate e valutate nel relativo procedimento di formazione.

2. FINALITÀ DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI

La procedura di valutazione ambientale deve essere effettuata per i piani e programmi, gli atti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, che sono elaborati, adottati o approvati da autorità regionali o locali; essa è attuata mediante una procedura finalizzata a verificarne gli eventuali impatti significativi sull'ambiente, sul patrimonio culturale, sul paesaggio e sulla salute, per garantire e promuovere la sostenibilità ambientale, secondo i principi di cui alle disposizioni citate al punto 1.

3. PROCESSO DECISIONALE RELATIVO AL REGOLAMENTO URBANISTICO

3.1 FASI PREVENTIVE E PRECISAZIONI

Il percorso valutativo relativo al Regolamento Urbanistico, disciplinato dalla normativa citata al punto 1, è stato preceduto dalla individuazione dei soggetti nello stesso coinvolti; in particolare la Giunta Comunale, con proprio atto n. 199 del 28/12/2009 ha individuato, quali autorità proponente, procedente e competente, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed agli articoli 13 e 15 della succitata L.R. 10/10, i seguenti soggetti:

Autorità proponente: ufficio comunale che elabora l'atto urbanistico o che ne cura la formazione;

Autorità procedente: il Consiglio Comunale;

Autorità competente: Giunta Comunale;

Soggetti competenti in materia ambientale: ARPAT, Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Soprintendenza beni ambientali ed architettonici, uffici comunali con specifiche competenze in materia ambientale, Comunità Montana, Autorità di Bacino del Fiume Serchio, Autorità di Bacino del Fiume Reno.

Si ritiene opportuno evidenziare che, per quanto disposto dalla L.R. 10/10 come modificata dalla L.R. 17/02/2012 n. 6, l'autorità competente deve assicurare un adeguato livello di indipendenza ed autonomia rispetto all'autorità procedente e garantire adeguata professionalità e competenze tecniche; tuttavia, l'art. 37 della stessa L.R. 10/10, dispone che ai procedimenti di VAS in corso, possa essere applicata la normativa vigente alla data di avvio del relativo procedimento che, nel caso del R.U. corrisponde all'8/04/2011, data di trasmissione del documento preliminare, di cui all'art. 23 della L.R. 10/10, ai soggetti competenti in materia ambientale.

Stante quanto sopra la Giunta Comunale, nell'ambito del presente procedimento di VAS, ha proseguito lo svolgimento della propria funzione, avvalendosi però della consulenza tecnica dell'ufficio di piano.

3.2 FASE PRELIMINARE – CONSULTAZIONI (art. 23 L.R. 10/10)

Il percorso valutativo di che trattasi è disciplinato dal titolo II, capo III della L.R. 10/2010 ed è stato avviato con le consultazioni previste dall'art. 23 della stessa legge; a tal fine è stato predisposto il "*documento preliminare*", contenente le indicazioni sui possibili effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione delle previsioni di Regolamento Urbanistico ed i criteri per l'impostazione del Rapporto Ambientale.

Il documento è stato inviato agli enti competenti in materia ambientale come di seguito individuati:

- Regione Toscana Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali;
- Provincia di Pistoia Pianificazione Risorse del Territorio;
- Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo;
- Comunità Montana Appennino Pistoiese;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico per le Province di Firenze, Pistoia e Prato;
- Autorità di Bacino del Fiume Serchio;
- Autorità di Bacino del Fiume Reno;
- A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia;
- Azienda U.S.L. n. 3.

I contributi pervenuti e di seguito elencati, non hanno evidenziato, nemmeno in prima approssimazione, nessuna questione ambientale rilevante interessata dall'attuazione delle previsioni di R.U.; degli stessi è stato comunque tenuto conto ai fini della redazione del "*Rapporto Ambientale*", di cui all'art. 24 della L.R. 10/10. Essi sono i seguenti:

- Regione Toscana Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali (pervenuto via fax e protocollato al n. 5489 del 09/05/2011) ;
- Provincia di Pistoia Pianificazione Risorse del Territorio(pervenuto via fax e protocollato al n. 5158 del 02/05/2011) ;
- Autorità di Bacino del Fiume Serchio (pervenuto al protocollo generale del Comune n. 5382 del 05/05/2011)
- A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia (pervenuto via mail in data 9/05/2011 e protocollato al n. 5837 del 13/05/2011);

3.3 ADOZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE (art. 25 L.R. 10/10)

Il "Rapporto Ambientale", redatto a conclusione delle fasi di preventiva verifica illustrate al punto 3.2, è stato adottato contestualmente al Regolamento Urbanistico, come Tavola 6.

In adempimento ai combinati disposti di cui all'art. 17 comma 3 della L.R. 1/2005 e s.m.i. e di cui all'art. 8 comma 6 della L.R. 10/2010 e s.m.i., le consultazioni previste dall'art. 25 della L.R. 10/10, sono state effettuate contemporaneamente alle osservazioni, previste e disciplinate dall'art. 17 della L.R. 1/2005;

Nel periodo di deposito del Rapporto Ambientale e del Regolamento Urbanistico, effettuato, ai sensi della normativa citata al comma precedente, dal 25/07/2012 al 23/09/2012 compresi, relativamente al Rapporto Ambientale medesimo, sono pervenute le seguenti osservazioni:

Tabella 1

N.	DENOMINAZIONE ENTE	DATA PRESENTAZIONE	SINTESI DEL CONTENUTO
1	Dipartimento ARPAT di Pistoia	prot. 8748 del 24/08/2012;	Viene evidenziato che il Rapporto Ambientale non contiene tutte le informazioni di cui all'allegato 2 della L.R.10/10; in particolare viene richiesto che: - siano individuati e analizzati i possibili impatti significativi; - siano definiti in modo specifico gli indicatori per il monitoraggio ed il controllo degli impatti derivanti dall'attuazione del R.U.; - siano analizzate le alternative ed esplicitate le ragioni delle scelte di piano effettuate;
2	Provincia di Pistoia	prot. 9745 del 20/09/2012;	Viene evidenziato che: - il Rapporto Ambientale contiene riferimenti alla valutazione integrata, ancorchè tale procedura sia stata eliminata dalla L.R. 17/02/2012 n. 6; - il Rapporto Ambientale è carente della sintesi non tecnica, di cui all'art. 24 c. 4 della L.R. 10/10; - tra gli elaborati di piano strutturale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 05/02/2010, non è presente la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della L.R. 56/2000 – Dir. CEE 92/43; - la VAS tratta in modo generico i possibili impatti significativi e non contiene la definizione puntuale degli indicatori di riferimento; - il Rapporto Ambientale non risulta completo di tutti i contenuti previsti dall'Allegato 2 alla L.R. 10/10.

4. MODALITÀ CON CUI SI È TENUTO CONTO DELLE CONSULTAZIONI NEL RAPPORTO AMBIENTALE

Con la deliberazione n. 25 del 31/03/2014, la Giunta Comunale, quale Autorità competente, preso atto che nelle osservazioni presentate nel periodo di deposito di cui al punto 3.3 non sono stati rilevati impatti significativi sull'ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico e sulla salute, derivanti dall'attuazione del Regolamento Urbanistico, ha dato atto della compatibilità ambientale del medesimo atto di pianificazione, disponendo, contestualmente, l'adeguamento dei contenuti del Rapporto Ambientale a quanto evidenziato nelle relative osservazioni, riportate nella tabella 1 del punto 3.3.

in particolare:

- Sono stati eliminati i richiami alla Valutazione Integrata, in quanto tale procedimento è stato abrogato dalla L.R. 6/2012;
- La definizione dei possibili effetti ambientali, derivanti dall'attuazione del Regolamento Urbanistico riportata al paragrafo 7, relativo a "*Stato attuale dell'ambiente ed evoluzione a seguito dell'attuazione del Regolamento Urbanistico*", è stata integrata, rilevando, in generale, l'assenza di impatti significativi. È stato inoltre evidenziato che il R.U. adottato, è stato significativamente modificato, in adempimento alle osservazioni dell'Amministrazione, eliminando le aree di espansione previste; tale azione ha ridotto ulteriormente anche i possibili impatti ambientali, derivanti da un ipotetico incremento demografico.
- il paragrafo 8, relativo a "*monitoraggio ambientale*", è stato integrato con una tabella in cui vengono stabiliti gli indicatori da utilizzare per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di R.U., in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale nella stessa individuati.
- La documentazione di VAS è stata integrata con la "*sintesi non tecnica*" di cui all'art. 24 c. 4 della L.R. 10/10 e s.m.i..
- Si fa presente che la valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi della L.R. 56/2000 e Direttiva CEE 92/43, costituita da Relazione ed elaborato grafico in scala 1:25.000, ha integrato il Piano Strutturale adottato.

5. MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI CON IL REGOLAMENTO URBANISTICO

Come già specificato al punto 4, nell'ambito del procedimento di VAS, non sono emersi impatti negativi derivanti dall'attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico, che risultano principalmente finalizzate alla tutela, al recupero ed alla riqualificazione sia del territorio aperto, costituito prevalentemente dalle aree agricole e boscate, che di quello antropizzato.

L'atto oggetto di valutazione, non ha pertanto subito particolari modifiche o integrazioni sotto il punto di vista ambientale, se non quelle apportate alle relative Norme di Attuazione, che sono state integrate, in adempimento a quanto richiesto dall'Autorità di Bacino del Fiume Serchio nel proprio parere, rilasciato nell'ambito delle consultazioni di cui al punto 3.2.

In particolare è stato aggiunto il comma 6 all'attuale art. 103 (nel testo delle norme adottate era l'art. 105), ed la normativa è stata integrata con un l'articolo 147.

Entrambe le disposizioni sono di seguito riportate per estratto e sono evidenziate in grassetto.

ART. 103 - AREE PER LA PRIMA LAVORAZIONE DI MATERIALE INERTE E4

1. Sono zone agricole destinate a impianti di prima lavorazione di materiali inerti. In tale sottozona sono consentiti oltre agli interventi previsti dalla normativa regionale vigente per le zone agricole, interventi per la realizzazione di impianti di prima lavorazione di materiali inerti escavati in loco (impianti di lavaggio, frantumazione e selezione).

2. Per svolgere l'attività di prima lavorazione della pietra o degli inerti è necessario avere la disponibilità dell'area e tutti i requisiti indicati nella normativa regionale. All'interno di detta area dovranno essere previsti tutti gli impianti e i servizi (ricovero macchine, servizi mensa, uffici), necessari alla produzione del prodotto finito, gli impianti dovranno essere dotati di sistemi di depurazione dei fanghi di lavorazione (filtropressa). Tali impianti, poiché complementari della attività estrattiva, potranno essere realizzati solo se inseriti tra gli interventi previsti nel progetto di coltivazione delle adiacenti zone destinate alla escavazione. Lo smaltimento dei limi di lavorazione e di lavaggio dovrà essere realizzato nel rispetto del D.Lgs n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive integrazioni e modificazioni.

3. In tale sottozona inoltre, nelle more del ripristino definitivo è consentito, a tempo determinato, anche il deposito controllato di inerti sterili. Qualora per quest'ultima destinazione d'uso siano necessarie costruzioni, anche di tipo provvisorio, queste dovranno essere previste da un progetto unitario esteso all'intera area di intervento.

4. Le sovrastanti utilizzazioni ammesse per tale sottozona sono di tipo temporaneo, pertanto alla fine del loro utilizzo, le aree in essa comprese dovranno a tutti gli effetti ritornare agricole e ricomprese nelle sottozone extraurbane circostanti. Pertanto in tale sottozona sono ammessi Piani di Recupero e Ripristino Ambientale e Paesaggistico con lo scopo specifico di procedere alla rinaturalizzazione dell'alveo.

5. Modalità di attuazione: permesso di costruire convenzionato con le seguenti precisazioni:

a. costituirà titolo alla presentazione del permesso a costruire l'atto con il quale l'ente competente autorizzerà l'installazione dell'impianto per le finalità di cui sopra;

b. la convenzione, che sarà stipulata fra il richiedente ed il Comune, dovrà fra l'altro assicurare, anche attraverso idonee garanzie fidejussorie, la rimozione dell'impianto ed il ripristino dell'originario stato dei luoghi allo scadere dell'atto di cui alla lettera a).

6. L'Area dovrà essere oggetto di protocollo di intesa, indirizzato alla delocalizzazione dell'attività di trattamento inerti ed essere assoggettata alle disposizioni di cui alla "Scheda Norma 9" del Piano di Gestione delle Acque del distretto del fiume Serchio.

ART. 147 – SALVAGUARDIE

Gli interventi edilizi e le previsioni urbanistiche contenute nel Regolamento Urbanistico dovranno essere sottoposte, ove previsto dalle citate misure di salvaguardia adottate con delibera C.I. n. 168 del 21/12/2010, a parere dell'Autorità di Bacino del fiume Serchio. Tutti gli interventi edilizi previsti dal R.U. qualora in contrasto col quadro delle pericolosità idrauliche e geomorfologiche e con le misure di salvaguardia del "Progetto di Piano di Bacino, stralcio Assetto idrogeologico del fiume Serchio. 1°Aggiornamento" adottato non potranno avere parere favorevole da parte dell'Autorità di Bacino stessa.

6. RACCORDO CON LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La L.R. 56/2000, dispone che gli atti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, che possano produrre effetti su Siti di Importanza Regionale, devono contenere, ai fini dell'effettuazione della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, apposita relazione di incidenza. Tale valutazione, per quanto disposto dall'art. 73 ter della Legge Regionale 10/10, relativo a "coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza", deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS, accompagnando il Rapporto Ambientale con un apposito studio di incidenza.

Considerato che il Comune di San Marcello P.se è interessato dal Sito di Interesse Regionale denominato Monte Spigolino – Monte Gennaio ed è confinante con due SIR posti nelle province confinanti di Modena e Bologna, in sede di Piano Strutturale è stata effettuata Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi della L.R. 56/2000 e Direttiva CEE 92/43,

Nelle tabelle sottostanti, estratte dalla relazione di incidenza, che insieme alla planimetria in scala 1:25.000 costituisce gli elaborati della Valutazione di Incidenza medesima, sono riportate alcune informazioni relative ai SIR che interessano il Comune di San Marcello P.se.

SIR posto in Comune di San Marcello Pistoiese

Tipologia	N°	Cod. Natura 2000	Denominazione	Sup (ha)
SIR-SIC	33	IT5130006	Monte Spigolino – Monte Gennaio	493

SIR posti in altre province confinanti

Tipologia	Cod. Natura 2000	Denominazione	Provincia
SIC-ZPS	IT4040001	Monte Cimone - Libro Aperto – Lago di Pratignano	Modena
SIC-ZPS	IT4050002	Corno alle Scale	Bologna

Nella relazione di incidenza medesima vengono analizzati i rapporti fra gli obiettivi stabiliti per le otto UTOE che costituiscono il territorio comunale, ed il Sito IT5130006. Tale analisi evidenzia che esclusivamente per l'UTOE 6, interessata per oltre 400 ha dal Sito di Interesse Comunitario sopra citato, sono rilevabili possibili rapporti ed impatti con il sito stesso, mentre non sono rilevati impatti di nessun tipo con le ulteriori sette UTOE.

La tabella riassuntiva, al punto 7.5 della medesima relazione, riassume il grado di incidenza degli impatti sul sito medesimo, proponendo quattro livelli di valutazione, ovvero:

- positivo (+);
- negativo non significativo (Ns);
- negativo (-);

- nullo (N);
- come rilevabile dalla tabella stessa, la valutazione attribuita agli impatti, fra gli obiettivi stabiliti per l'UTOE 6 ed il Sito IT5130006, risulta essere:
- prima dell'applicazione delle mitigazioni previste, in 6 casi negativo non significativo (Ns), in 2 casi Nullo (N) ed in 1 caso positivo (+);
 - dopo l'applicazione delle mitigazioni previste, in 8 casi Nullo (N) ed in 1 caso positivo (+).

Al fine di garantire un elevato livello di compatibilità ambientale nell'esecuzione degli interventi previsti dal R.U., attraverso l'attuazione delle misure di mitigazione stabilite nella valutazione di incidenza in argomento, gli articoli delle Norme Territoriali di Attuazione del R.U., che disciplinano le aree di seguito indicate, già dalla fase di adozione, prescrivono che gli interventi e le azioni attuate nell'ambito delle stesse aree, debbano sottostare alle prescrizioni indicate nella Relazione facente parte degli elaborati che costituiscono la Valutazione di Incidenza, approvata dal Consiglio Comunale di San Marcello Pistoiese, contestualmente al Piano Strutturale e, con esso, consultabile sul sito del Comune:

- Aree agricole di crinale E8 (art. 109)
- Piste esistenti per percorsi polivalenti. F8 (art. 121)
- Sentieristica ed aree sosta e rifugi escursionistici (art. 135)
- S.I.R. di Monte Spigolino - Monte Gennaio (art. 141)

7. FASE PARTECIPATIVA

Il percorso valutativo ha inoltre compreso una fase partecipativa, preventiva all'adozione del Rapporto Ambientale, avvenuta contestualmente alla proposta di "piano o programma", rappresentata nello specifico dal Regolamento Urbanistico; a tal fine l'Amministrazione, in collaborazione con l'ufficio di piano, ha promosso le seguenti iniziative:

- in data 16/06/2011, nella sala Consiliare, si è tenuto un incontro aperto alla popolazione, durante il quale sono stati esposti i contenuti della "Relazione Preliminare", quale atto contenente l'illustrazione dei principali aspetti, sia ambientali che urbanistici, coinvolti dalle future previsioni del R.U. e che, per effetto della loro attuazione, potrebbero essere suscettibili di modifiche e di trasformazione;
- è stato pubblicato un articolo sulla stampa locale, prima e dopo l'incontro di cui sopra (vedi Il Tirreno del 10 e 19 giugno 2011);
- è stato diffuso, nei principali luoghi di aggregazione (bar, ospedale, posti pubblici ecc.), un volantino per pubblicizzare lo stesso incontro;
- nella sezione Urbanistica, posta nella home page del sito del Comune di San Marcello P.se, è stato creato uno specifico link, denominato "Regolamento Urbanistico Relazione preliminare", dal quale è tutt'ora possibile accedere alla "Relazione Preliminare" stessa, preceduta da una illustrazione sintetica del procedimento di VAS e dalla divulgazione della notizia dell'incontro del 16/06.

Successivamente all'adozione in Consiglio Comunale, tutti gli elaborati di Regolamento Urbanistico ed il Rapporto Ambientale (Tav. 6), sono stati pubblicati sul sito del Comune di San Marcello Pistoiese; ad essi è quindi possibile accedere

attraverso un link denominato "*Regolamento Urbanistico Adottato*", posto nella sezione Urbanistica del profilo.

Il Garante della Comunicazione, nell'ambito della propria attività, disciplinata dall'art. 20 della L.R. 1/2005 e s.m.i., deve assicurare la partecipazione nel procedimento di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e, nel caso specifico, ha svolto tale funzione divulgando la notizia dell'avvenuta adozione dell'atto in argomento, con le seguenti modalità:

- mediante pubblicazione nelle bacheche comunali poste in tutte le frazioni, di apposito avviso;
- mediante pubblicazione della notizia su due giornali locali ed in particolare sui quotidiani *la Nazione* ed *Il Tirreno*, rispettivamente del 28/07/2012 e del 9/08/2012;
- attraverso pubblicazione della notizia sul link dedicato all'attività del Garante della Comunicazione, accessibile dalla home page del Comune, sotto la sezione "Urbanistica" del profilo.

Il Coordinatore dell'ufficio di piano
e garante della comunicazione
(Geom. Federica Strufaldi)

IL RESPONSABILE
della 4° Area – UFFICIO TECNICO
e del procedimento
(Arch. Paolo Massaini)